



# COMUNE DI RIANO

Città metropolitana  
di Roma Capitale

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
[www.comune.riano.rm.it](http://www.comune.riano.rm.it)

## Settore 2 - Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive e SUAP

Via della Repubblica, 15 - Tel +39 0692927564 - Fax +39 0690131824  
e-mail: [urbanistica@comune.riano.rm.it](mailto:urbanistica@comune.riano.rm.it) - [urbanistica.comune.riano@pec.it](mailto:urbanistica.comune.riano@pec.it)  
[comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it](mailto:comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it)

### **BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NEL COMUNE DI RIANO, LOCALITÀ BELVEDERE, EX ART. 164, D.LGS. N. 50/16. CIG: 725928577C**

#### **ART. 1 STAZIONE APPALTANTE**

Comune di Riano, Largo Montechiara, n. 1 - 00060 Riano (RM) - Tel. 06/901373302 - Fax 06/90131824 – e-mail: [comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it](mailto:comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it) – [l.cantoni@comune.riano.rm.it](mailto:l.cantoni@comune.riano.rm.it)  
web: [www.comune.riano.rm.it](http://www.comune.riano.rm.it).

#### **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE**

In esecuzione della Determina a Contrarre del Comune di Riano n. 881/U del 13.12.17, giusta relazione *ex art.* 34 comma 20, L. 221/12 e tenuto conto delle indicazioni consiliari di cui alle Delibere del Consiglio Comunale nn. 9/16 e 4/17 e della Giunta Comunale di Riano n. 100/17 è indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale ubicata nel Comune di Riano, località Belvedere, *ex artt.* 164 e ss., D.Lgs. 50/16 nonché con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/16, giusta, comunque, regole di gara di cui appresso e ai relativi atti procedurali.

**ART. 3 CPV:** 85149000-5 - Servizi farmaceutici - **CATEGORIA:** Cat. 25, CPC: 93.

#### **ART. 4 SEDE DELLA FARMACIA**

Il Comune di Riano mette a disposizione la sede sita in Località Belvedere. Occorre precisare che ciascun partecipante potrà proporre una sede differente purché sita nella medesima località e precisamente nell'area di sedime così delineata: VS 10 piano particolareggiato – recupero nucleo abusivi – piano particolareggiato Belvedere 1 e 2 ed idonea allo scopo secondo valutazione effettuata – antecedentemente alla stipula del contratto – dalla Stazione Appaltante. Detta valutazione sarà effettuata a fronte della sussistenza dei requisiti dimensionali della sede che dovranno essere almeno pari a quelli della sede messa a disposizione dall'Ente e della sussistenza dei requisiti di legge all'uopo previsti. Occorre precisare che qualora l'aggiudicatario abbia proposto una differente sede e la stessa non venga poi ritenuta idonea, giusta congrua e adeguata motivazione di insussistenza dei requisiti richiesti, sarà disposta la decadenza dell'aggiudicazione e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

#### **ART. 5 VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE NONCHÉ OPZIONE DI PROROGA**

Il valore della concessione è quantificabile, *ex art.* 167, comma 1, D.Lgs. 50/16, in euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), quale fatturato totale (presunto e puramente indicativo) del

concessionario generato per la durata minima di affidamento di quindici anni, al netto dell'IVA, per come stimato dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dei dati generati nel corso degli ultimi anni di gestione, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi.

La base d'asta economica oggetto di rialzo è la seguente:

- Euro 25.000,00 + IVA/anno: quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune in appositi ratei mensili;
- Indicazione del prezzo di entrata (*una tantum*) rispetto ad una base d'asta oggetto di rialzo pari ad euro 25.000,00.

La durata dell'affidamento varia da un minimo di 15 (quindici) anni ad un massimo di 20 (venti) anni. Detta durata sarà oggetto di offerta, nel range suddetto, in sede di offerta tempo da rendere nella busta n. 3 come di seguito dettagliato.

Data la tipologia della commessa, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto di appalto, per cui essi sono pari a zero.

La titolarità della Farmacia Comunale rimane – in assenza di successive disposizioni del concedente al riguardo – in capo al Comune di Riano.

**Opzione di proroga:** Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'*iter* dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

#### **ART. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara è resa disponibile, ai sensi degli artt. 29 e 74 comma 1 del D.Lgs. 50/16 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: [www.comune.riano.rm.it](http://www.comune.riano.rm.it), oppure presso l'Ufficio competente del Comune di Riano, e si compone del presente bando (e allegati) e di quant'altro qui fatto proprio in sede di determina a contrarre.

#### **ART. 7 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

In ossequio a quanto stabilito nel presente bando, sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti ivi richiesti ove insistono farmacisti legalmente idonei alla titolarità di specie ed iscritti al relativo albo professionale e che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8, comma 1, L. 08.11.1991 n. 362 e successive modifiche e integrazioni oppure società appositamente costituite tra i medesimi aventi oggetto compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacie), ovvero raggruppati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/16.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice (art. 48, comma 5, D.Lgs. 50/16). Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/16).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/16).

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16).

### **ART. 8 INCOMPATIBILITÀ**

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente di un'associazione o di un raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco: articolo 8, comma 1, lettera a), L. 362/91, come modificato dall'art. 5, comma 5, D.L. 223/06, convertito con L. 248/06 (sentenza della Corte Costituzionale n. 275/03). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100, comma 1 *bis*, D. Lgs. n. 219/06).

Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/68, art. 8 L. 362/91, art. 112 TULS n. 1265/34). L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

L'aggiudicazione in favore del precedente gestore verrà considerata decaduta qualora il medesimo, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, non abbia saldato il *quantum* dovuto all'Ente nel corso degli anni di gestione pregressi.

### **ART. 9 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base degli elementi di seguito dettagliati, che l'Amministrazione è in grado di stabilire e dovranno essere tenuti debitamente in conto dalla Commissione giudicatrice la quale sarà nominata giusta indicazione di cui alla Determina a contrarre. L'affidamento del suddetto servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta

risulti più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, giusta parametri di cui appresso. L'aggiudicazione, quindi, è effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua ed affidabile.

I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati, senza che rilevino indicazioni ulteriori sulla metodologia di assegnazione:

- A. Offerta tecnica concernente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: sino ad un massimo di punti 70.
- B. Offerta economica con relative specifiche ed offerta tempo: sino ad un massimo di punti 30.

### **9.1 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio - Offerta tecnica**

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 70 punti; gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono quelli elencati di seguito:

#### **1. COMPONENTE PRECIPUAMENTE TECNICA, FINO A PUNTI 31.**

- 1.1 Progetto gestionale concernente le modalità di gestione della farmacia, punteggio massimo punti 10;
- 1.2 Esplicitazione del grado di conoscenza del territorio e delle esigenze dello stesso al fine di fornire un servizio confacente alle esigenze dell'utenza locale, punteggio massimo punti 7;
- 1.3 Misure volte al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, punteggio massimo punti 5;
- 1.4 Orario di apertura oltre quello minimo previsto dalla legge. Il partecipante dovrà esprimere la tempistica in minuti. Detto sub-criterio sarà valutato in maniera proporzionale, punteggio massimo punti 9.

#### **2. PROGETTO TECNICO MERAMENTE ESECUTIVO, (L'EVENTUALE SEDE ALTERNATIVA CONSENTE, A PRESCINDERE, L'APPREZZAMENTO) FINO A PUNTI 19;**

Saranno oggetto di valutazione:

- 2.1 Miglioria afferente la suddivisione degli spazi interni con particolare attenzione alle caratteristiche estetiche e funzionali punteggio massimo punti 5;
- 2.2 Pregio relativo all'innovazione dell'arredamento, punteggio massimo punti 1;
- 2.3 Pregio relativo all'innovazione delle attrezzature, punteggio massimo punti 1;
- 2.4 Pregio di un eventuale laboratorio che descriva analiticamente tutti gli aspetti al fine di osservare le numerose norme che regolano l'espletamento dell'esercizio in parola, punteggio massimo punti 5;
- 2.5 Migliorie volte all'accessibilità da parte dell'utenza nonché delle persone con disabilità anche in termini di parcheggio, punteggio massimo punti 7

#### **3. PERSONALE IMPIEGATO (MAX 12 PUNTI)**

- 3.1. Sarà oggetto di valutazione il curriculum del farmacista o dei farmacisti, idoneo o idonei allo scopo, come da normativa, punteggio massimo punti 7;

3.2. Sarà premiata, in applicazione dell'art. 95 comma 13, D.Lgs. 50/16 (“*Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione*”) l'età del farmacista con maggior rilievo per coloro i quali risulteranno essere più giovani. Detto sub-criterio sarà valutato in maniera proporzionale, punteggio massimo punti 5.

#### **4. MIGLIORIE OFFERTE (MAX 8 PUNTI)**

La Commissione valuterà altre migliorie offerte ed i servizi aggiuntivi offerti senza ulteriori costi per l'Ente.

Il punteggio sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla commissione per ciascuno degli elementi sopra indicati.

La Commissione di gara, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, attribuirà (ad eccezione del criterio 1.4 e 3.2) i relativi punteggi anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

Per quanto concerne i criterio 1.4 e 3.2 verranno utilizzate le seguenti formule.

##### **Criterio 1.4**

$$Pe = P \times \frac{TO}{TA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

**P** = punteggio massimo

**TA** = valore più alto ossia numero di minuti maggiore

**TO** = valore offerto dall'operatore economico in valutazione

##### **Criterio 3.2**

$$Pe = P \times \frac{EB}{EO}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

**P** = punteggio massimo

**EB** = età minore

**EO** = età del farmacista afferente all'operatore economico in valutazione

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

L'elaborato relativo all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso. Esso formerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione. In caso di costituendi RTI, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

#### **9.2 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio – Offerta economica con relative specifiche ed**

**offerta tempo (max 30 punti)**

L'offerta economica deve contenere in cifre ed in lettere **i seguenti valori:**

- i)** Prezzo in rialzo rispetto alla base d'asta di euro 25.000,00 + IVA/anno quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune;
- ii)** Indicazione del numero di anni di concessione (in riduzione) rispetto alla base massima d'asta di 20 anni fino ad un minimo di 15 anni. Sarà quindi premiato il numero di anni minore;
- iii)** Indicazione del prezzo di entrata (*una tantum*) rispetto ad una base d'asta di euro 25.000,00.

Nel caso di discordanza tra il valore scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

Per la relativa valutazione si procederà come sotto specificato.

**Con riferimento al p. i): max 17 punti.**

Saranno attribuiti all'operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo (valore più alto) rispetto alla base d'asta di euro 25.000,00 + IVA/anno: quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune in apposti ratei mensili

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{PO}{PA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

**P** = punteggio massimo

**PA** = prezzo più alto

**PO** = prezzo offerto dall'operatore economico in valutazione

**Con riferimento al p. ii): max 8 punti.**

Saranno attribuiti venti punti all'operatore economico che avrà presentato il valore più basso ossia il numero di anni minore tra un range di 15 anni e 20 anni.

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{VB}{VO}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

**P** = punteggio massimo

**VB** = valore più basso

**VO** = valore offerto dall'operatore economico in valutazione

**Con riferimento al p. iii): max 5 punti.**

Saranno attribuiti all'operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo di entrata (valore più alto) rispetto ad una base d'asta oggetto di rialzo di euro 25.000,00.

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{PO}{PA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

**P** = punteggio massimo

**PA** = prezzo più alto

**PO** = prezzo offerto dall'operatore economico in valutazione

Ciascuna offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo unitario offerto da ciascun partecipante, *ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16*, differenti dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati dalla S.A. pari a zero.

Non sono ammesse offerte alla pari, a svantaggio dell'Ente, plurime, condizionate o parziali.

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un miglior vantaggio economico per la S.A. (maggiore punteggio ottenuto nella valutazione dell'offerta economica) e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Non saranno considerate idonee, e verranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara (poiché ritenute inappropriate), le imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa e della componente estrinseca dell'offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all'offerta tecnica, il **punteggio minimo di 30 punti**.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica), la Commissione procederà con la proposta di aggiudicazione a vantaggio dell'operatore economico (nella veste di partecipante alla) che avrà conseguito il punteggio più alto.

Saranno soggette a verifica, le offerte che presentino caratteristiche anomale secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16, anche tramite – se ritenuto – audizione personale del concorrente con preavviso di tre giorni lavorativi antecedenti alla data di convocazione.

Si precisa che, rispetto all'offerta economica, al fine del compunto dei 4/5 di cui all'art. 97 citato sarà presa in considerazione la sommatoria dei punteggi attribuiti ai tre dati di cui ai pp. **i) – iii)**

L'efficacia dell'aggiudicazione, disposta poi con Determinazione del Responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16), nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

#### **ART. 10 MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Riano, in Largo Montechiara, 1 – 00060 Riano (Rm), entro e non oltre le **ore 12.00 del 9.03.18**, consegnato a mano e comunque sarà possibile inviarlo per posta raccomandata, anche tramite corriere autorizzato, recante, unitamente all'indicazione del mittente, la seguente intestazione **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI RIANO”**.

Occorre precisare che per i plichi inoltrati via posta, i quali perverranno nell'ultimo giorno utile, farà fede, ai fini del rispetto del prescritto orario, l'effettiva disponibilità del plico stesso – per come attestato dal personale addetto al ritiro della posta presso il competente ufficio postale – entro la citata data e ora. Del ché, qualora il plico venga ritirato entro le ore 12.00 del giorno ultimo e protocollato successivamente, esso sarà accolto come regolarmente pervenuto (TAR Campania, Sa, 22 febbraio 2011, n. 333; ANAC, Parere n. 167 del 21.09.11, TAR Lazio, Rm, SEZ II bis, 21 luglio

2015, n. 9946).

Sul plico dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo, il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica e PEC del soggetto concorrente, sia esso singolo professionista ovvero società, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara.

La documentazione dell'operatore economico ai fini dell'ammissione a concorrere e a far sì che la propria offerta venga valutata deve essere contenuta in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Deve contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse con le identiche modalità del plico grande ove sono inserite. All'esterno di ciascuna va indicato il rispettivo contenuto:

**BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA**

**BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA CON RELATIVE SPECIFICHE ED OFFERTA TEMPO**

Saranno esclusi i plichi pervenuti nella disponibilità della S.A. oltre il termine prescritto, anche se contenenti offerte sostitutive o migliorative di offerte precedenti.

Le buste dovranno contenere quanto di seguito specificato:

**BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Dovrà contenere: la **domanda di partecipazione** alla gara con indicazione, onde salvaguardare la speditezza del procedimento, della denominazione, ragione sociale, sede legale, numero P. IVA, n. telefonico, fax e PEC – Posta Elettronica Certificata (al cui indirizzo il partecipante si vincola implicitamente a ricevere le comunicazioni della S.A.), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante ed essere accompagnata dalla copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/00. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere acclusa la relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che formano il raggruppamento e rispettosa di tutte le prescrizioni di cui all'art. 48, D.Lgs. 50/16.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità:

**Requisiti generali.**

Sussistenza delle seguenti ipotesi di operatore economico concorrente:

- i) un Farmacista idoneo alla titolarità di farmacia e che non versi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8, L. 8.11.91 n. 362 e ss.mm.ii.;
- ii) società all'uopo costituita fra farmacisti i cui partecipanti non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;
- iii) società di capitali – anche sotto forma di RTI – aventi un oggetto sociale compatibile allo scopo e alla quale pertiene un farmacista idoneo alla titolarità di cui al punto i) ed immune alle incompatibilità di legge, regolarmente iscritte nel registro della Camera di Commercio (ove Società), con apposita indicazione dell'attività in parola .

Sono pertanto ammessi a partecipare alla procedura:

- Farmacisti iscritti all'Albo Professionale relativo;



- Società di persone e di capitali e soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/16 aventi oggetto sociale (o "scopo" del raggruppamento) compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacie).

Saranno ammessi alla gara, infatti, anche raggruppamenti, purché vi rientrino, con la specifica qualificazione e funzione, soggetti di cui alle categorie sopra elencate ai sensi della normativa vigente ferme ed impregiudicate le seguenti incompatibilità:

- la gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lett. a) L. 362/91 come modificato dall'art. 5 co. 5, D.L. n. 223/06 convertito con L. 248/06 – sentenza Corte Costituzionale n. 275/03). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1 *bis* D.Lgs. n. 219/06).

- per le persone fisiche sussiste incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/68 e art. 8 L. 362/91).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della stipula della concessione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al presente bando. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla costituzione della società partecipata, pena la risoluzione dagli instaurati rapporti societari con quanto ne consegue.

Pertanto, ai fini partecipativi, oltre a rendere in sede di domanda partecipativa conto certatorio ed accertatorio, sotto forma di autodichiarazione l'alternativa di cui sopra, bisognerà rendere quanto segue e comunque riportando le prescrizioni di cui appresso con la tipologia del partecipante alla selezione;

a) Dichiarazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di fotocopia di documento di identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante o procuratore, che attesti:

- di non essere incorso, nei termini di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/16, nei reati di cui alle successive lett. a) – g);

- di non rientrare nella previsione di cui al successivo comma 2 dell'art. 80 citato;

- di essere a conoscenza, assumendo in proprio la relativa responsabilità, che i soggetti di cui al successivo comma 3 dell'art. 80 citato non rientrano nei motivi di esclusione di cui al precedente comma 1;

- di non aver commesso nessuna violazione nei termini di cui al successivo comma 4 dell'art. 80 citato;

- di non aver commesso alcuna violazione nei termini di cui al successivo comma 5, lett. a), dell'art. 80 citato;

- di non trovarsi nelle circostanze di cui al comma 5 medesimo, lett. b), dell'art. 80 citato;

- di non essersi reso colpevole di alcuno illecito professionale passibile di "gravità" di cui al comma 5, lett. c), dell'art. 80 citato, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, giusta specifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 6 e che comunque, allo stato, non gli sono state addebitate "*significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del*

*danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” **oppure** gli sono state addebitate le seguenti “carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, da dettagliare in sede di relativa dichiarazione. In detta seconda opzione indicare, ove adottate, le misure di self-cleaning ritenute sufficienti a dimostrare la propria integrità e affidabilità;*

- di non rientrare in nessuna situazione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) – m) dell'art. 80 citato.

Nel caso di dichiarato subappalto, posta la specifica indicazione del subappaltatore, le suddette dichiarazioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/16 competono anche al subappaltatore, il quale dovrà renderle in prima persona.

Ed ancora, bisognerà dichiarare, pena l'esclusione:

b) consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai soli fini istituzionali e nell'ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;

c) impegno ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli oneri previsti nelle regole di gara, nonché assunti in sede di offerta;

d) impegno al rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Dare conto altresì, pena l'esclusione, di:

e) ricevuta di versamento quale contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per la partecipazione alla presente procedura selettiva;

f) osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16. A tal fine l'importo di cui tener conto, ai sensi del comma 1, è di € 10.000.000 (diecimilioni/00). Sul punto si precisa che l'Ente, al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso nonché ampliare la platea dei competitors, ha stabilito di ridurre l'importo della garanzia de qua, ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 50/16, all'1% del valore dell'affidamento;

g) indicazione della sede della farmacia che si intende utilizzare ed in caso ci si intenda avvalere della sede messa a disposizione dall'Ente sarà necessario presentare dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso il sito ove ha sede la farmacia comunale, al fine di avere l'esatta cognizione di quanto oggetto di affidamento, con allegata attestazione rilasciata dall'Ente Appaltante. Esso sopralluogo potrà essere effettuato (pena l'esclusione) previa richiesta da concordare al seguente indirizzo e-mail: [l.cantoni@comune.riano.rm.it](mailto:l.cantoni@comune.riano.rm.it) e sarà concesso entro le successive quarantotto ore lavorative. In tale sede verrà altresì consegnata la planimetria dei locali.

Qualora invece il partecipante si avvalga di una sede differente dovrà fornire tutta la documentazione utile alla corretta identificazione ed allocazione di specie;

### **Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria**

h) idonea referenza bancaria, contenuta in busta chiusa, indirizzata all'Ente appaltante di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L.n. 385/93, attestante la capacità economica e finanziaria del farmacista o della società di farmacisti o dell'impresa concorrente e riferita espressamente al presente appalto ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett. a);

i) è fatto obbligo ai partecipanti - al fine di consentire che la S.A. possa adeguarsi, per quanto attiene le verifiche di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCpass - di dotarsi, donde produrlo in sede di documentazione amministrativa, del c.d. PassOE tramite il sito web dell'Autorità di Vigilanza (ANAC).

Sarà motivo di esclusione la carenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra da parte del partecipante, posto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16. In particolare, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che per le dichiarazioni di cui sopra l'Amministrazione accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'articolo 85 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16). Tutte le dichiarazioni non contenute all'interno del DGUE dovranno essere comunque rese in altra forma.

### **BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA**

Il progetto deve essere coerente con le finalità dell'affidamento e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nelle regole di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata sulle base di quanto richiesto, mediante redazione di un elaborato descrittivo nel quale dovranno essere specificati, nell'ordine indicato e tenendoli separati, i vari punti di valutazione indicati nelle tabelle che precedono. L'elaborato dovrà essere formato da un massimo di 40 pagine (non da rendere fronte/retro) in formato A4, con carattere "Times New Roman" di dimensione non inferiore a 12 pt + *curriculum* farmacista/i.

Ogni pagina e ogni paragrafo devono essere numerati.

Le facciate in eccesso rispetto al *quantum* indicato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Resta escluso il *curriculum* del/dei farmacista/i (non rientrano nel *quantum* di 40 pagine).

Dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata per esteso in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le firme dovranno essere apposte da tutti i titolari o legali rappresentanti delle singole imprese costituenti il raggruppamento.

Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al contratto, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti con il Comune.

### **BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA CON RELATIVE SPECIFICHE ED OFFERTA TEMPO**

Dovrà contenere: una dichiarazione firmata per esteso ed in modo leggibile da chi ha facoltà di impegnare legalmente il soggetto proponente, contenente quanto previsto al p. 9.2, ossia:

**i)** valore in rialzo rispetto alla base d'asta di euro 25.000 + IVA/anno quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune;

**ii)** Indicazione del numero di anni di concessione (in riduzione) rispetto alla base massima d'asta di 20 anni fino ad un minimo di 15 anni. Sarà quindi premiato il numero di anni minore;

**iii)** Indicazione del prezzo di entrata (*una tantum*): in rialzo rispetto alla base d'asta euro 25.000,00.

L'offerta dovrà essere espressa, in lingua italiana, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza dei rispettivi valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione).

In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito, l'offerta economica è da presentarsi in un'unica copia sottoscritta come per legge.

Resta inteso che l'offerta economica deve essere completa di tutti gli elementi che la rendono legittima, determinata e appropriata.

### **ART. 11 AGGIUDICAZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA E ULTERIORI INFORMAZIONI**

Sarà parimenti motivo di decadenza dall'aggiudicazione l'appurata non veridicità anche di parte delle dichiarazioni rilasciate.

In tali evenienze, la scelta ricadrà sul concorrente che segue in graduatoria, purché appurato regolare.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi i partecipanti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

Qualora il Comune intenda disporre la vendita della titolarità della farmacia, il contratto di concessione stipulato in esito alla presente procedura sarà risolto *illico et immediate* e l'aggiudicatario avrà ragione prelazionaria nei termini di legge. Al riguardo il Comune si impegna, comunque, a non disporre la vendita nei primi cinque anni di affidamento.

Inoltre il Comune di Riano, al fine di non consentire un deprezzamento della farmacia, si riserva la facoltà – a fronte di una valutazione in termini economici e di mercato, da effettuare ogni cinque anni – di risolvere il contratto qualora l'aggiudicatario non incrementi il fatturato di una percentuale pari al 2,5%. La prima valutazione sarà effettuata dopo cinque anni dalla stipula del contratto, la seconda valutazione dopo dieci anni e così via sino alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la giacenza in magazzino in esito al pregresso rapporto con la Società Azienda Pluriservizi Monterotondo "A.P.M.", il concessionario aggiudicatario dovrà farsi carico della prescrizione di cui all'art. 14, terzultimo cpv. della Convenzione per l'affidamento del servizio farmaceutico del Comune di Riano all'Azienda Pluriservizi Monterotondo – "A.P.M." rep. n. 716

del 16.11.2000 che qui si ritrascrive per quanto utile: *“Alla scadenza naturale dei 6 anni +6 anni rinnovabili o a quella anticipata si dovrà procedere ad un conguaglio, previo inventario, dei beni patrimoniali e delle merci di pertinenza della farmacia, valutando gli arredi, le attrezzature e gli immobili al costo iniziale, al netto degli ammortamenti effettuati e le merci al prezzo di vendita al pubblico scontato della misura forfettaria del 25% e previa valutazione dell’avviamento commerciale da concordarsi tra le parti a quella data, in base alle norme e alle prassi vigenti”*. A tal riguardo, le scorte di merci (specialità medicinali, galenici officinali, prodotti parafarmaceutici, dietetici, sanitari ed altri prodotti) dovranno essere inventariate e contabilizzate, in contraddittorio tra le parti, entro il termine del terzo giorno antecedente alla stipulazione del contratto di gestione, fatte salve le informazioni di rito, anche a mezzo di eventuale sopralluogo, che gli operatori interessati alla presente concorsualità vorranno *medio tempore* assumere. Si precisa che l’aggiudicatario non sarà tenuto all’acquisto delle scorte la cui scadenza sia fissata entro i sei mesi successivi all’inventario suddetto. È fatta salva la possibilità di pervenire ad un accordo tra le parti sull’acquisto delle merci in scadenza.

Si precisa infine che l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere al Comune di Riano il 2% sui corrispettivi percepiti dall’aggiudicatario qualora questi ultimi superino i 750.000,00 euro su base annua. Detta percentuale sarà da rendere solamente rispetto al citato *surplus*. Sarà delegato a tale verifica il Responsabile dell’esecuzione.

## **ART. 12 GARANZIE**

### **12.1 Deposito Cauzionale Provvisorio, art. 93 del D.Lgs. 50/16.**

L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 1 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 citato.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, D.Lgs. 50/16.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

### **12.2 Deposito Cauzionale Definitivo (art. 103 del D.Lgs. 50/16)**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/16.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/16.

## **ART. 13 APERTURA DELLE OFFERTE**

La prima seduta di gara per l'apertura dei plichi, per l'esame della documentazione amministrativa (contenuta nella busta n. 1) è fissata per il **13.03.18, ore 10.30**, presso la sede della Stazione appaltante sita in Largo Montechiara, 1 – 00060 Riano (Rm). Delle altre sedute pubbliche verrà data comunicazione a mezzo fax o via pec e, comunque, resa pubblicità sul sito della S.A..

Nella predetta (prima) seduta pubblica si procederà all'apertura delle seguenti buste:

- **Plico esterno** e verifica di integrità e regolarità di chiusura delle buste in esso contenute;
- **Busta 1 – “Documentazione amministrativa”**: apertura e conseguente controllo formale della documentazione nella medesima contenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente bando ai fini della regolarità di tutti (nessuno escluso) i requisiti a concorrere.

---

In una successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai partecipanti nonché pubblicata sul sito dell'Ente, si procederà come segue:

- apertura da parte del RUP della **Busta 2 – “Offerta tecnica”** e mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente con lettura dei criteri 1.4 e 3.2, in quanto dati oggetto di valutazione matematica (tramite apposita proporzione), restando esclusa ogni facoltà degli interessati di prenderne visione;
- insediamento della Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte nei termini di cui all'art. 77, comma 1 D.Lgs. 50/16, previa declaratoria di insussistenza da parte dei commissari

dei profili di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, a fronte dei nominativi dei partecipanti alla procedura con consegna alla Commissione medesima delle buste 2 e 3.

---

La fase di valutazione del pregio tecnico dell'offerta avverrà in una o più sedute segrete con l'assegnazione del relativo punteggio.

---

– La **Busta 3** – “**Offerta economica con relative specifiche ed offerta tempo** verrà aperta in una successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai partecipanti nonché pubblicata sul sito dell'Ente, la Commissione di gara, in tale sede, darà comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica secondo le modalità precedentemente indicate ed alla valutazione dell'offerta economica con conseguente redazione della graduatoria.

Qualora l'*excursus* procedurale ed il numero di offerte lo consenta, le sedute di gara avranno luogo nell'unica data *ut supra* indicata.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

#### **ART. 14 PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE**

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, sebbene hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i partecipanti ovvero i rappresentanti dei medesimi, muniti di regolare delega.

#### **ART. 15 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E PRECISAZIONI**

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni *supra* contenute e comunque nei seguenti punti, comporta l'automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della segretezza ed imparzialità:

1. sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili ossia carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. 50/16;
2. insussistenza o mancata regolarizzazione di uno o più requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16;
3. acclarata irregolarità, giusta art. 59, comma 3, D.Lgs. 50/16;
4. sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 59, comma 4, D.Lgs. 50/16;
5. mancato superamento del punteggio minimo relativo alle offerte tecniche previsto dall'art. 8;
6. offerta economica espressa con riferimento ad altra offerta o affetta da indeterminatezza;
7. offerta non conveniente oppure non idonea ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16.

#### **ART. 16 ASSENZA DI OBBLIGHI DI RIASSUNZIONE**

L'aggiudicatario non è tenuto all'assorbimento del personale attualmente impiegato dal concessionario.

## **ART. 17 COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA**

La Relazione *ex art.* 34, comma 20, L. 221/12, la planimetria ed i bilanci degli ultimi tre esercizi, integrano a tutti gli effetti il presente bando. I chiarimenti, *ex art.* 74, comma 4, D.Lgs. 50/16, hanno esclusivamente valore esplicativo e possono essere richiesti entro e non oltre il giorno **2.03.18, ore 12.00**, al Responsabile del Procedimento – Geom. Luigi Cantoni, Fax 06/90131824; e-mail: l.cantoni@comune.riano.rm.it.

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al bando, o riferite a quant'altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte solo se trasmesse attraverso i mezzi indicati ai predetti indirizzi.

Non verranno resi chiarimenti verbali, sicché attenersi alle raccomandazioni di cui al preambolo 58 della direttiva comunitaria 2004/24/UE.

## **ART. 18 ONERI DI SUPPORTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri di supporto giuridico-amministrativo.

La Stazione Committente si è avvalsa, infatti (e continuerà ad avvalersi fino a tutto l'espletamento della gara), del supporto giuridico-amministrativo di una società specializzata scelta per tutte le fasi del presente procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che l'onere economico è a carico dell'aggiudicatario del servizio. Detto ausilio è altresì comprensivo di un supporto informatico.

Il versamento del costo è pari a € 18.600,00+IVA, da rendere entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal (precedente) aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal (nuovo) aggiudicatario.

## **ART. 19 ONERI DI PUBBLICITÀ IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: *“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*. Esse spese sono commisurabili in una forbice di euro 500,00/800,00.

## **ART. 20. ONERI DI PUBBLICITÀ SUI QUOTIDIANI**

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: *“la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*.

Esse spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto suddetto *“sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”* e sono commisurabili in una forbice di euro 1.200 / 2.400 e sono frutto di una preliminare contrattazione a fronte della quale si sono rapportati i relativi costi con i correlati benefici divulgativi.



**ART. 21 TRASMISSIONE E RICEZIONE G.U.U.E.: 18.01.18**

**ART. 22 DATA DI PUBBLICAZIONE G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO, SOTTO FORMA DI AVVISO:** sarà resa nota a seguito di conferma sul sito web della S.A. con relativa indicazione del numero di Gazzetta Ufficiale.

**ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luigi Cantoni, Responsabile del Settore II – Edilizia, Urbanistica, Attività produttive e SUA, Affari Generali, Largo Montechiara, n. 1 - 00060 Riano (RM) - Tel. 06/901373302 - Fax 06/90131824 - e-mail: comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it l.cantoni@comune.riano.rm.it - sito web: www.comune.riano.rm.it.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Luigi Cantoni)

Allegati:

- Relazione *ex art.* 34, comma 20, L. 221/12;
- Planimetria dei locali ove è attualmente ubicata la farmacia destinata alla concessione (individuata come negozio 2) e relativo contratto di affitto in corso;
- Bilanci degli ultimi cinque esercizi.